

# REGOLE DI SISTEMA – ANNO 2017

## AREA TRASPARENZA

FOCUS SU DLGS 33/2013 COME MODIFICATO DA DLGS 97/2016 (FOIA):

## L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

# ***Accesso generalizzato, accesso civico, accesso agli atti***

- **accesso generalizzato: attiene a richiesta di informazioni sull'amministrazione**  
**SI INDIRIZZA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO O ALL'URP NEI CASI SPECIFICI, CHE RISPONDE. LA RISPOSTA VIENE PUBBLICATA SUL SITO**
- **accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione**  
**SI INDIRIZZA AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, CHE ESERCITA POTERE SOSTITUTIVO/SANZIONATORIO.**
- **accesso documentale ex l. 241/90: garantisce ai soggetti interessati le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*». SI INDIRIZZA COME D'USO**

# ***accesso generalizzato e accesso civico***

**L'accesso generalizzato** non sostituisce l'accesso civico “semplice” (d'ora in poi “accesso civico”) previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

**SI INDIRIZZA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO O ALL'URP NEI CASI SPECIFICI**

**L'accesso civico** rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

**SI INDIRIZZA AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, CHE ESERCITA POTERE SOSTITUTIVO**

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, **indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa**, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

**L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà** che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

# ***accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990***

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto **distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241** (d'ora in poi "accesso documentale").

La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso *ex lege* 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *«interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»*.

Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*.

L'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi